

**REGOLAMENTO (CE) N. 1401/2001 DELLA COMMISSIONE****del 10 luglio 2001****relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuata nell'ambito della campagna 2001/02**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie per i cereali e i semi di lino nell'ambito del regime di sostegno a favore di taluni seminativi, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) Viste le particolari condizioni climatiche di quest'anno non sarà possibile rispettare, in Austria, in Francia e in alcune regioni della Svezia, della Finlandia e del Portogallo, le date limite stabilite per le semine in tali Stati membri. Occorre pertanto prorogare, eventualmente per alcune regioni specifiche, il termine applicabile alle semine di seminativi effettuate nell'ambito della

campagna 2001/02. A tal fine occorre derogare al regolamento (CE) n. 1251/1999, possibilità consentita dall'articolo 9, undicesimo trattino, dello stesso regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2001/02 sono indicate nell'allegato, relativamente alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi specificate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai pagamenti per le superfici nell'ambito della campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.